

Statuti Criminali e Civili del Comune Grande di Bregaglia

Autor(en): **Bivetti, Rodolfo**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **25 (1955-1956)**

Heft 1

PDF erstellt am: **27.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-21186>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Statuti Criminali e Civili del Comune Grande di Bregaglia

III

R. Bivetti

STATUTO CIVILE ¹⁾

I.

Statuto è che ogni anno il giorno della Epifania devono essere eletti i Signori Ministralli giurati, e Degani secondo l'antica usanza sempre per il giuramento, senza pratica siccome nel principio delli Statuti Criminali con più parole si fa Menzione.

II.

Che nel far scelta delli giurati si devono elegere nove uomini de' più sufficienti per il giuramento, e essi nove eletti devono seder insieme e per lor giuramento cerner e creare nove giurati in Criminale e dodici altri in Civile, sempre li più sufficienti con questo che detti nove cernuti Comune sopra Porta non si possino cernere tra loro giurati ma Sotto Porta si e questo ogni anno.

III.

Che il Signor Ministral provveda al Comun contro tutti li aversari di detto Comune.

IV.

Che il Sig. Ministrale con suoi giurati deve tener Dritto per ciascuna persona teriera e forestiera, di ogni pagamento, fitti, e fondi, salvo di Eredità e Criminale, sempre a suoi giorni ordinati alli forestieri ogni giorno quando lo domandano, salvo nel giorno della Domenica, Incarnazione, Natale, Circoncisione, Epifania, Ascensione del Nostro Signor Gesù Cristo e quando non si tien giudizio di calende Luglio fino S. Michiele.

V.

Che si deve tenir Dritto per tutto l'anno per forze e falle salvo li giorni di Festa.

VI.

I forastieri innanzi che far comandare devono aver licenza del Ministrale o Logotenete e dopo possino far comandare per il Degano inanzi che il Dritto si congregi, andando alla casa del debitore e il detto coman-

¹⁾ Lo Statuto criminale è uscito in Quaderni XXIV 3, 4.

dato sia a casa o no, deve rispondere però che sia in arbitrio del Dritto, così non avendo avuto la licenza la comandata non valerà niente.

VII.

Giurati doi con il Ministrale o Logotenete possino tener Dritto e procedere nelle cause secondo il merito di esse.

VIII.

Che nissuna persona fuor della Nostra Comunità deve far comandare alcuno ne da alcun giudice all'altro, salvo se fossero contraversi tra Comune e Comune, allora li Comuni si devono accordare e convenir tra loro e più oltre se è contraversia tra un Comune e singolar persona all'ora la discordia deve essere definita nella più prossima comunità, così deve essere dell'appellazioni da una Comunità all'altra e se alcuno controfaccesse sia crodato alli Comuni R. 20.

IX.

Che se qualche persona della nostra Comunità di Bregallia volesse far comandar un'altra persona, allora il Degano debba e sia obbligato comandare secondo la vecchia usanza, cioè il debitore ovvero alla sua casa, e tal persona comandata deve rispondere in Dritto, se a casa era quando fu comandato, e se non fosse stato a casa allora si deve prolungare otto giorni, item le comandate si possino fare ogni giorno della settimana però un di avanti il giorno di Dritto.

X.

Le parti litiganti sedendo il ministrale con la Bachetta ponno domandare un amosadore, concesso che sarà l'autore possa aver consiglio d'un altro giurato con il amosadore insieme e in tal modo dar risposta e di più che li Ministrali o logotenenti non possino intervenire in sentenza privata, ma che sia lecito alli Giurati del Civile a ritirarsi, consigliarsi e formar sentenza, e se li giurati fossero eguali e pari in sentenza li Ministrali devono decidere seguendo quella parte li parerà giusta.

XI.

Che il pianto e la risposta si devono fare sotto un medesimo giudice in tal causa di conti e tali scontramenti quali si hanno poi a fare così le parti devono stare l'uno e l'altro sotto il medesimo giudice.

XII.

Che nissuno possa far banir il Dritto per compito, se prima non sarà sentenziato ed è in possanza del Dritto e giurati, quali sono stati nella prima sentenza, tanto per far banire, quanto per determinare il merito della causa e li giurati e testimoni baniti devono obedire, sotto pena delle spese quali si faranno in quella volta, quando saranno stati baniti, riservato legitima causa da loro, e li testimoni baniti da un Comune all'altro devono obedire, sotto la medesima pena, dandoli baz tre per uno alli testimoni dalla sua Comunità grosso uno e non più.

XIII.

Che nissuna scomandata contro li vicini vaglia salvo di spese fatte, ovvero per fabricare, allora quello al quale è stato scomandato deve star fermo sotto pena di L. 25. e essendo ricercati per tener Dritto alle parti istante si debba tener Dritto similmente contra forestieri non si deve sequestrare salvo per mercede, fitto e patto espresso come di sopra, e ancora contro di quelli delli Comuni nelli quali ci viene a noi sequestrato, peroché non si faccia alcun sequestro ne da terieri ne da forastieri, senza licenza del Sig. Ministrale o Logotenenti.

XIV.

Alli hosteri si possa dar parola per L. 10. con il suo giuramento, e se venissero in differenza allora possa provare che il debitore abbia fatto spese in casa sua poco o assai, item e se la summa passerà L. 10. allora l'ostiere possa provare ovvero star al giuramento del debitore e se riferisce il giuramento all'ostiero ovvero a un altro creditore che lo possa fare, e possa diventar giustamento legitimo, ma se il creditore volesse provare, allora non deve diventar alcun giuramento.

XV.

Che quando qualcuno a licenza del Sig. Ministrale o Logotenente o altrimenti un libero credito, al quale il debitore non contradice e non pagasse allora il creditore possa andar alla casa del debitore con il Degano e con quello domandar pegno o denari specificando sempre la summa del suo credito, se la summa fosse per dinari imprestati, mercede o fitto, allora il creditore passati li tre giorni se non sarà sodisfatto possa andare con il Degano dal debitore avisarlo acciò dia pegni per stimarli e possa far stimar per il doppio e menar e portar via li pegni, e se fossero stimati mobili, allora il più prossimo di sangue del debitore o esso debitore possa ritirare per quel giorno nel quale saranno stimati dando la stimazione appresso, secondo il Statuto, se saranno stimati beni possino esser scossi come se fossero venduti, per altri crediti possa il creditore fare stimare per il semplice, solamente e passati dieci giorni menar via o portar via i pegni.

XVI.

Se alcuno avesse stimato per il doppio che colui al quale è fatta la stima possa per tutto quel giorno presentar li dinari della stima per il semplice solamente, quel giorno s'intende ore 24 e la stima sia larga pagando le spese.

XVII.

Se alcuno vorrà far stimare passando a R. 5. deve far stimare per la mità fieno e per l'altra mità bestiame da invernare, ordinato sopra detto fieno salvo se il debitore altramente consentisse, e questo s'intende cominciando dalla Festa di S. Michele riservato li diritti de fitti delli patroni, riservato ancora il latte da prato, cioè una vacca e 10 capre, qual latte non si possa stimare da Calenda Giugno fin S. Michele.

XVIII.

Che nel stimare il creditore abbia letta d'ogni bene del debitore eccetto l'orto, casa, letto fornito, o robe mangiative per tre mesi in uso della famiglia, se alcuni altri beni del debitore ne saranno innanzi mano, riservato le seguenti exceptioni, cioè quando sarà domandato pegni o denari al debitore e in quel di non averà contradetto e non avrà vietato in alcuno modo al debitore, allora il terzo giorno secondo la qualità del debito e credito come sopra non possa il debitore vietare ne domandare conti, salvo se il debitore non fosse a casa o se fossero orfani, allora possino vietare come sopra, e le parti siano obbligati stare a conto e se in quel giorno il debitore volesse provare che il creditore sia sodisfatto, che esso creditore non possa procedere con stimacione sin al prossimo seguente giorno di Dritto, e se in tal giorno non provasse, allora il debitore sia crodato L. 3. una al Ministrale e le altre due al creditore, item se il debitore sborsasse dalla summa cosa alcuna innanzi si stima, allora il debitore sia obbligato a ricevere poco o assai salvo per fitti, denari imprestati, e mercede, il creditore non sia obbligato a ricevere se non tutto insieme.

XIX.

Nissun possa stimar Beni di alcun debitore, essendo fuori della Comunità di Bregallia, avendo esso debitore beni mobili nella Comunità e questo in laude del Dritto.

XX.

Che nissun possa far stimar Beni di donne per debiti del marito, salvo se il marito debitore non avesse mobili, allora si possa far stimar frue de Beni della Donna.

XXI.

Che nissun possa far stimar miglioramenti d'impegnade se non passa R. 12. essendo altri Bene salvo se il debitore altramente consentisse, nissun possa far stimar frue, quale non son collete, essendo altri Beni, ma non essendo si possa far stimar frue colette o colte.

XXII.

Se alcun facesse stimar miglioramenti di qualche livello che il padrone di quel livello possi quel ritirare e queste se il debitore non avesse altri beni da pagare, item nel stimar sopra un capitale o fitto deve diventar per il semplice solamente.

XXIII.

Che li ostieri siano obbligati tuor giù de loro crediti per spese fatte panno d'ogni tempo, robba mangiativa o Bestiame sufficiente da Primavera o di autunno, Bestie grasse per il semplice prezzo solamente in laude de giurati.

XXIV.

Se alcuno havesse fatto fare una stima sopra beni mobili e che non cercato il Ministrale o logotenente in ajuto, aciò la stimacione diventi allora colui che non ha voluto ut sopra sia crodato al Dritto L. 20. e pagare le spese.

XXV.

Che quelle stimacioni non saranno seguiti inanzi si muti Ministrale, allora dopo la nova ellectione del Ministrale, si deve di nuovo dimandare pegni o denari.

XXVI.

Che nei giorni di festa non deve diventare stimacione, ma nelli altri giorni li giurati Criminali o Civili ricercati, possino stimare.

XXVII.

Se alcuno farà stimare Beni stabili o tereni, talli si possino ritirare come vendita, dando il prezzo del stimacione e le spese qualli giustamente si ritroveranno nell'instrumento.

XXVIII.

Se alcuno havesse fatto fare una stima sopra beni mboili e che non leva la stima in termini di dieci giorni, che ogni altro Creditore possa entrare sopra detta stima.

XXIX.

Li padroni quali scodono fitti possino di ragione procedere contro quelli che hanno la sigurezza in mano, ovvero contro quelli che hanno goduto le frue di quelle sigurezze, e questo s'intende sempre quel tempo che uno aveva goduto e non più oltre.

XXX.

Che il compratore essendo stimato o restimato un bene, possa e sia lecito ritirare pagando le spese, e ciò solo per giorni 15 intendendosi ancora de beni stabili.

XXXI.

Che padri figlioli o fratelli contro persone forestieri non possino testificare, ma tra essi possino non havendo parte nel fatto.

XXXII.

Sotto L. 100. basta una testimonianza, con lautore insieme, ma sopra L. 100. devono essere duoi testimoni con lautore insieme, se lautore fosse morto bastino duoi testimoni, se testimoni non fossero, allora si deve star al giuramento delli heredi del morto qualli a loro saputa debbino e possino giurare.

XXXIII.

Tutto quello si promette deve essere osservato, salvo se si potesse provare fraude, inganno, maliccia, decezzione alcuna e ciascuna altra circonventionione così quello che nel far matrimonio, e detto deve esser osservato.

XXXIV.

Li heredi di qualcuno morto devono haver termine tre mesi a rispondere cominciando il termine quel di nel qual manca il morto.

XXXV.

Se alcuno sarà sicurtà che il creditore deve benignamente o per ragione cercar il principal debitore, se il principal debitore non havesse da pagare allora le sicurtà deve sodisfare secondo la promessa fatta item se uno si obbligasse per principal debitore tal deve con suoi beni sodisfare, e a talle non deve essere prolungato termine, se non per conossenza della Drittura.

XXXVI.

Che ciascun nella nostra Valle possa comprar capitali, obligationi con tal dichiaracione, che il principal creditore a sua spesa facci contento il debitore e liquidi il credito.

XXXVII.

Tutti i beni e ogni cosa che si possiedono a proprio per il spacio di 12 anni senza alcun perturbo di Dritto, devono rimanere nelle mani di quelli che hanno posseduto eccetto li beni d'impegnade, per instrumento o senza con quella legge che se lautore volesse star al giuramento de quello qual possiede sia concesso, similmente tutte le obligatione, parole, breviature, lettere o altre scritture di forza passando deto tempo de anni 12 siano vane e casse e di nissun valore, salvo se il creditore volesse star al giuramento de l debitore, allora niente deve nocere.

XXXVIII.

Se le parte che vendono e comprano tra loro si accordassero del prezzo che tall'accordo deve esser fermo, pur che non vi sia sospetto di fraude, inganno o maliccia e quando il prossimo vuole ritirare, allora deve sborsare tutto quello che aveva sborsatto il primo compratore, senza nissuna contradicione, ne restimacione con tal dichiaracione che colui che ritira sia sicurtà sufficienti, qual sicurtà sia sicurtà e principal debitore di pagar, secondo li patti fatti con il primo compratore, ovvero che il venditore si accordi con quello che ritira, con questo ancora che il venditore e il prossimo possino ritirare in termine di giorni 15 dopo il giorno dell'instrumento abreviato, e passando il detto termine il venditor puo ritirare fra 9 mesi e il prossimo fra l'anno e giorno.

XXXIX.

Se le parti in vendere o comprare si accordassero di far stimare allora non deve diventare superflue spese, e tanto si mette nell'Instrumento quanto li stimatori ponno pigliare, tenor il Statuto e non piu per il giuramento delli stimatori, e le parti facessero stimare, quello deve diventare la terza persona.

XL.

Che se accadesse a dar Roba in pagamento di compra, devono esser prezati per il giuramento quelli poi che ritirano e spendrono, possino spor-

gere proferire e numerare secondo saranno fatte le convencione, nel principio della vendita i beni devono ritornare secondo li Dritti della heredità ma il primo compratore se in spacio di 15 giorni non sarà fatta la ritirata, deve haver le frue di un anno, li termini per il pagamento sono ancora concesso al spendrartore il suo giuramento.

XLII.

Se alcuna vendita sarà fatta di beni qualli fossero parte di padre e parte di Madre allora se alcuno vorrà ritirare una sola parte di Padre o di Madre, in simili casi il compratore sia in libertà di lasciar quella parte che il spendratore ritirar volle o tutto.

XLIII.

Se alcuna persona spendrasse per conto di prossimo, che tal spendratte giustamente e legitimamente diventano, e dipoi possimo fare di tali beni quello che li piace, sia in tener o vendere senza alcuna contradicione di persone purché non vi sia sospetto di fraude, inganno, o maliccia perché se dopo due anni si trovasse fraude, in tal spendrare che sia di nessun valore, questo s'intende ancora se saranno cambiate, che si trovasse fraude, che sia nulla e di nissun valore per l'avenire.

XLIV.

Ancora se alcuno liberamente vendesse beni liberi ad proprium, qual si trovassero obligati o perfetti, o altramente aggravati, e nel instrumento non specificasse che tal crodato alli Comuni L. 100. senza gratia e privato di fede e giuramento similmente de Beni che pagano fitto con grazia o impegnate.

XLV.

Se alcuna persona farà vendita di Beni, quali passano R. 10. che allora il compratore sia obligato pigliar l'Istrumento, e nel di quando sarà fatto l'instrumento deve cominciare l'anno della dispredata, se la summa non passa R. 10. allora sia in libertà del Compratore di pigliar l'Instrumento, non toleno deve comparir dinnanzi al Dritto e manifestar la compra, il luogo e il giorno della ritirata deve esso giorno cominciare l'anno.

XLVI.

Quando sarà fatta una vendita con grazia di scodere allora il venditore sia obligato pigliar l'instrumento e il compratore sia in libertà di pigliarlo o meno.

XLVII.

Se alcuno comprasse cosa alcuna e non averà a pagare a suoi termini, allora colui qual averà venduto, possa in se ricavare e pigliare le cose vendute, salvo se si lesse a lui una sicurtà la qual promettesse e si obligasse per principal debitor.

(Continua)